

La timeline degli ammortizzatori Covid

Come si suddividono le 95 settimane di integrazioni salariali d'emergenza introdotte da febbraio 2020 a oggi

PRIMA FASE

18 settimane

9 settimane
+
5 settimane
+
4 settimane



23 FEBBRAIO - 31 AGOSTO 2020
In questa finestra temporale, le aziende interessate dalla sospensione/riduzione dell'attività per eventi riconducibili all'epidemia da Coronavirus, hanno potuto chiedere una prima tranche di **18 settimane** di ammortizzatori Covid: cassa integrazione ordinaria, assegno Fis e cassa integrazione in deroga. Il periodo di integrazioni salariali è stato suddiviso in 9 settimane + 5 settimane + 4 settimane, da richiedere con domande distinte e sempre dopo aver fruito della tranche precedente (*Di Cura Italia, 18/2020 e Di Rilancio, 34/2020*).

Doppio binario per la cassa in deroga
La Cigd (ripristinata in virtù dell'emergenza anche per le aziende fino a 5 dipendenti), per le prime 9 settimane, andava chiesta alle Regioni. Le ulteriori tranches andavano richieste invece all'Inps. Questo ha comportato un aggravio della procedura e ritardi nei pagamenti.
I pagamenti
Per la Cassa integrazione ordinaria e l'assegno Fis l'integrazione salariale può essere anticipata ai lavoratori dall'azienda, che poi recupera le somme a conguaglio

dall'Inps. In alternativa, l'azienda può chiedere il pagamento diretto degli ammortizzatori dall'Inps ai lavoratori. Per le domande di ammortizzatori presentate dal 18 giugno in poi, l'azienda che chiedeva il pagamento diretto all'Inps, poteva chiedere contestualmente anche l'anticipazione del 40% degli importi (per evitare attese ai lavoratori). Questa opzione è stata poco richiesta dalle aziende. Per la cassa integrazione in deroga è previsto solo il pagamento diretto dall'Inps (le aziende plurilocalizzate, se vogliono, possono anticipare i trattamenti)

SECONDA FASE

18 settimane

9 settimane
+
9 settimane



13 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020
In questa finestra temporale, è stata prevista una seconda tranche di **18 settimane** di ammortizzatori Covid: Cigo, assegno Fis e cassa in deroga. Le aziende hanno potuto chiedere **9 settimane + 9 di integrazioni**, con domande distinte e sempre dopo aver fruito della tranche precedente. Le prime 9 sono a carico dello Stato, come per la prima tranche di ammortizzatori,


le ulteriori 9 settimane richiedono un contributo alle aziende (*Di Agosto, 104/2020*)
Il costo per le aziende
Le seconde nove settimane di ammortizzatori possono essere chieste con costi variabili in base all'andamento del fatturato aziendale, confrontando il primo semestre 2020 con il primo semestre 2019. Le aziende devono versare: il 9% della

retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se hanno avuto una riduzione del fatturato sotto il 20%; il 18% della retribuzione se non hanno avuto calo del fatturato. Accedono agli ammortizzatori senza versare il contributo addizionale le aziende che hanno avuto un calo del fatturato pari o superiore al 20% e chi ha avviato l'impresa dopo il 1° gennaio 2019

TERZA FASE

6 settimane

6 settimane



16 NOVEMBRE - 31 GENNAIO 2021
Le aziende possono fruire di una terza tranche di **6 settimane** di cassa integrazione Covid: Cigo, assegno Fis o Cigd. Possono accedere le aziende che hanno già fruito dell'ultima tranche di 9 settimane prevista dal Di Agosto (104/2020). Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il

16/11/2020 e il 31/1/2021. È richiesto un contributo ad hoc alle aziende, con gli stessi costi previsti dal Di Agosto (*Di Ristori 1, 137/2020, articolo 12*) tranche che per i datori di lavoro dei settori interessati dal Dpcm del 24/10/2020 che ha chiuso o limitato alcune attività economiche per l'epidemia.

Inclusi i nuovi assunti
Le 6 settimane di integrazione salariale introdotte dal Di Ristori 1 possono essere riconosciute ai lavoratori in forza all'azienda al 9/11/2020 (*data di entrata in vigore del Di Ristori 2*). La normativa e la prassi Inps riferita alle precedenti tranches di integrazione salariale avevano limiti di anzianità diversi

QUARTA FASE

12 settimane

12 settimane



1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2021
Le aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid possono chiedere ulteriori **12 settimane** di Cigo, assegno ordinario Fis e cassa integrazione in deroga (*Legge di Bilancio 2021, 178/2020, articolo 1, comma 300*). I periodi di integrazione salariale richiesti in precedenza e


autorizzati in base all'articolo 12 del Di Ristori (*Di 137/2020*), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, se autorizzati, alle dodici settimane di questa tranche.
Doppio binario: Cigo ordinaria Covid fino a marzo
Le 12 settimane devono essere

collocate fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la cassa integrazione ordinaria
Fis e cassa in deroga fino a giugno
Le 12 settimane devono essere collocate fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario Fis e di Cig in deroga

QUINTA FASE/A

13 settimane

13 settimane



1° APRILE - 30 GIUGNO 2021 Cigo Covid
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid possono presentare, per i lavoratori in

forza al 23/3/2021, domanda di cassa integrazione ordinaria Covid per una durata massima di **13 settimane** nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30/6/2021. Per questi trattamenti non è dovuto alcun

contributo addizionale. Possono accedere a questa tranche di cassa, con continuità, i datori che hanno fruito delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 (*Di 41/2021, Sostegni 1, articolo 8*)

QUINTA FASE/B

28 settimane

28 settimane



1° APRILE - 31 DICEMBRE 2021 Assegno fis e cassa in deroga
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid possono presentare, per i lavoratori in forza al 23/3/2021, domanda per l'**assegno ordinario Fis** e di cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di

28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31/12/2021. Per questi trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. Possono accedere a questa tranche di cassa, con continuità, i datori che hanno fruito delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 (*Di 41/2021, Sostegni 1, art. 8*).

I pagamenti
Con una norma del Di Sostegni 1 (*Di 41/2021, articolo 8*), è stata semplificata la comunicazione dei dati dei lavoratori dalle aziende all'Inps, con l'uso del flusso Uniemens. La novità è stata introdotta per accelerare i pagamenti delle prestazioni ai beneficiari degli ammortizzatori. ed è operativa da aprile 2021.

SESTA FASE

12 settimane

12 settimane



1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 2021
I datori di lavoro privati nel campo della cassa integrazione ordinaria che sospendono o riducono l'attività lavorativa dal 1° luglio 2021 e presentano domanda di

integrazione salariale in base agli articoli 11 e 21 del Dlgs 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31/12/2021. L'esonero dal contributo

addizionale è coperto con uno stanziamento di **163,7 milioni** di euro per il 2021. Superata questa spesa, non saranno concessi altri sconti (*Articolo 40 del Di 73/2021*)